

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 18-11-2010 N° 23263

**Responsabilità patrimoniale – conservazione della garanzia patrimoniale – revocatoria ordinaria – condizioni e presupposti
(esistenza del credito, eventus damni, consilium fraudis e scientia damni)**

Avv. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in
ROMA, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, presso lo studio
dell'avvocato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ~~XXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ giusta delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~S.P.A. ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 1021/2005 della CORTE
D'APPELLO di ~~XXXXXX~~, TERZA SEZIONE CIVILE, emessa il
31/10/2005, depositata il 11/11/2005, R.G.N. 781/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/09/2010 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato ~~XXXXXXXXXXXX~~;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso
per il rigetto.



Svolgimento del processo

I coniugi ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ propongono un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1021/2005, notificata il 4 febbraio 2006, della Corte di appello di ~~XXXXXX~~ che, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di ~~XXXXXXXXXX~~ ha accolto le azioni revocatorie separatamente proposte dalla Cassa di Risparmio di ~~XXXXXXXXXX~~ e dalla s.p.a. Banca ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - azioni successivamente riunite - contro l'atto costitutivo di fondo patrimoniale da essi stipulato il 19.4.1994 sull'appartamento di loro abitazione in ~~XXXXXXXXXX~~

Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio.

Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata ha premesso che i crediti a cautela dei quali le azioni revocatorie sono state proposte dipendono da fideiussioni prestate da entrambi i ricorrenti a garanzia dei debiti della s.r.l. ~~XXXXXX~~ di cui ~~XXXXXXXXXX~~ era amministratore, debiti che ammontano ad alcune centinaia di milioni di lire, ed ha ravvisato l'*eventus damni* nella circostanza che la destinazione al fondo patrimoniale dell'appartamento di proprietà dei due coniugi avrebbe reso più difficile il soddisfacimento dei crediti, e che la

conoscenza del pregiudizio per i creditori si ~~dovesse~~^{deva} 
desumere dall'oggettiva situazione di indebitamento della
società garantita, di cui l'amministratore e la moglie di lui
non potevano ritenersi all'oscuro.

2.- Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano violazione
dell'art. 2901 cod. civ. e motivazione insufficiente o
contraddittoria, sul rilievo che la Corte di appello ha
ravvisato i presupposti per la revoca - ed in particolare il
pregiudizio per i creditori e la conoscenza di tale
pregiudizio da parte dei disponenti - in base alla sola
circostanza che la società garantita dalle fideiussioni era
onerata di debiti, senza previamente accertare se la
destinazione dell'immobile a fondo patrimoniale diminuisse
effettivamente le possibilità di soddisfacimento dei crediti,
con riferimento alle altre disponibilità patrimoniali dei
fideiussori.


Erroneamente ed illogicamente, inoltre, la Corte di
appello avrebbe tratto argomento a dimostrazione della
difficoltà di realizzare la garanzia dal fatto che le cause
riunite aventi ad oggetto la revoca dell'atto fossero ancora
in corso dopo oltre dieci anni.

3.- Il motivo è manifestamente infondato. 

A prescindere da quest'ultimo rilievo della Corte di appello - che appare effettivamente discutibile e non decisivo, considerato che il protrarsi della causa si poteva in ipotesi ascrivere anche all'inerzia delle creditrici nel far valere diversamente i loro crediti - la motivazione della sentenza impugnata si fonda su altre argomentazioni di per sé sufficienti a sorreggerla: cioè sul rilievo che l'atto diretto a sottrarre all'esecuzione un bene immobile di proprietà del debitore ha di per sé ed obiettivamente valenza lesiva dei diritti dei creditori; salvo che questi deducano e dimostrino di possedere altri beni sui quali i creditori si possano soddisfare.

Tuttavia, non essendo richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza del pregiudizio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe al convenuto in revocazione, che eccepisca la mancanza dell'*eventus damni*" (Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2003 n. 11471; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2005 n. 19963).

Nella specie i ricorrenti hanno dedotto l'eccezione in termini meramente astratti, quale insufficienza della



motivazione per non avere la Corte di appello affrontato il problema, senza neppure affermare di avere dedotto e dimostrato, nelle competenti sedi di merito, di possedere altri beni, sufficienti a soddisfare i debiti verso le banche.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.


5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Cassa di Risparmio di ~~XXXXXXXXXX~~, spese liquidate complessivamente in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010


Il Consigliere relatore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18 NOV. 2010

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

